

Codice A1419A

D.D. 11 ottobre 2021, n. 1519

"Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi" con sede in Nichelino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001.



ATTO DD 1519/A1419A/2021

DEL 11/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi” con sede in Nichelino (TO). Autorizzazione all’iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001.

Premesso che:

la “Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi”, con sede in Nichelino in Piazza Principe Amedeo,7, fu riconosciuta quale persona giuridica privata con D.G.R n. 10-13157 del 19.05.1987 ed iscritta al n. 513 del Registro delle persone giuridiche tenuto all’epoca dal competente Tribunale di Torino;

con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 sopra citato la competenza in merito alla tenuta del registro delle Persone Giuridiche operanti all’interno del territorio regionale fu trasferita alla Regione Piemonte che, con nota prot. N. 14191 del 04.12.2018, richiese la regolarizzazione della predetta iscrizione;

vista l’istanza di iscrizione e documentazione ad essa allegata, acquisita al prot. n. 26331 del 20.07.2021, nella quale si da atto di non aver riscontrato la nota di cui sopra in quanto andata “*temporaneamente smarrita*”;

vista la nota prot. n. 31677 dell’08.09.2021 con la quale sono state chieste integrazioni circa la composizione del Consiglio di Amministrazione della fondazione medesima, disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

visto il riscontro pervenuto al prot. n. 34650 del 04.10.2021 con il quale, la predetta Fondazione, riscontrando le richieste di cui sopra, ha presentato altresì il verbale afferente modifiche statutarie, rep. N. 18651 del 14.07.2010, registrato a Torino 1 il 21.07.2010 al n. 257 Serie 1T, a rogito del

dott. Andrea GANELLI notaio in Torino;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

- di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, al n. 1515 della "Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi" con sede in Nichelino, Piazza Principe Amedeo, 7;

- di iscrivere altresì il nuovo statuto della predetta Fondazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A" AL N. 12134 DI FASCICOLO

STATUTO

della

"FONDAZIONE PALAZZINA MAURIZIANA DI STUPINIGI"

ART. 1 – FONDAZIONE

1. Su comune iniziativa dell'ORDINE MAURIZIANO, della CASSA DI RISPARMIO DI TORINO e della FIAT S.p.A. è stata costituita la "Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi", denominata anche, in forma abbreviata, "Fondazione Palazzina Stupinigi".

2. Si dà atto che all'Ordine Mauriziano è succeduta la Fondazione Ordine Mauriziano (in seguito, "**FOM**"), che alla Cassa di Risparmio di Torino è succeduta la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (in seguito, "**Fondazione CRT**").

Si dà atto altresì che, su richiesta della Fiat e con il consenso degli altri Fondatori, è venuta meno la partecipazione della detta Società alla Fondazione.

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale in Nichelino (To), località Stupinigi, presso la palazzina di Caccia di Stupinigi.

ART. 3 – FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone la valorizzazione del complesso monumentale della Palazzina di Caccia di Stupinigi, curando l'esecuzione, d'intesa con la proprietà, di interventi di restauro, di protezione e di adeguamento

funzionale atti a restituire al citato complesso l'originario splendore e la miglior fruizione culturale ed artistica per il pubblico.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordinerà la propria attività con quella della proprietà della Palazzina e dei competenti Organi Tutori e Ministeriali.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori e dagli incrementi che gli stessi Fondatori riterranno di predisporre;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali, anche a' sensi e per gli effetti della Legge 2 agosto 1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dai proventi netti del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione.

ART. 5 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro membri, dei quali due nominati dalla FOM e due dalla Fondazione CRT; il Presidente è nominato concordemente dai Fondatori su proposta della FOM.

I componenti il Consiglio durano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Se per un qualsiasi motivo un componente il Consiglio viene a cessare dalla carica durante il triennio viene sostituito a norma del presente articolo per il restante periodo.

La carica di Presidente e Consigliere non comporta, di massima, alcun emolumento, fatti salvi il rimborso spese e le eventuali remunerazioni stabilite dal Consiglio in considerazione di particolari incarichi.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di tre volte all'anno. Si riunisce altresì su invito del Presidente o su motivata richiesta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o per via breve con semplice preavviso di 48 ore.

In ogni caso per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre sui quattro Consiglieri e tra essi tre di almeno un rappresentante di ciascun Fondatore. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate e richieste dal presente Statuto.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

In caso di impossibilità o di assenza del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità, dal più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che, nominato di volta in volta anche al di fuori dei membri del Consiglio, provvederà alla redazione del verbale stesso.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione.

In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) alla approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e entro il mese di aprile del conto consuntivo;

- b) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- c) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- e) alla nomina di progettisti, consulenti ed esperti, nonché di eventuali Comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione; gli eventuali Comitati tecnici e scientifici sono strumenti di consulenza e le modalità di funzionamento, nonché i relativi compensi, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) all'approvazione dei progetti e dei capitolati dei lavori da eseguire a cura, responsabilità e spese della Fondazione;
- g) alla determinazione dei rimborsi spese e delle eventuali remunerazioni per il Presidente e per i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) all'eventuale assunzione e/o utilizzazione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- i) agli eventuali regolamenti della Fondazione, nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- l) alla nomina della Società di Revisione di cui all'art. 12;
- m) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- n) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione;

- o) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare ove necessarie, procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- p) alle liti attive e passive ed agli arbitrati anche irrituali;
- q) alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo art. 13;
- r) a qualsiasi altro soggetto attinente alla gestione della Fondazione.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta, tra l'altro, al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- coordinare e dirigere l'attività della Fondazione nell'ambito dei poteri conferiti e curare una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare Procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio;
- nominare Avvocati e Procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione ed arbitri;
- predisporre i progetti di Bilancio preventivo e dei conti consuntivi;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di Procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, per la ratifica.

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, due dei quali nominati da ciascun Fondatore e il terzo con funzioni di presidente nominato dalla FOM.e

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – SOCIETA' DI REVISIONE

Il conto consuntivo annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà, se deliberato dal Consiglio, essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136.

ART. 13 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

ART. 14 – DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati alla FOM, in quanto proprietaria della Palazzina di Caccia di Stupinigi, per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti viene indicata nell'atto di adozione del presente testo di statuto, con determinazione della relativa durata che può anche essere inferiore a quanto disposto dagli articoli 7 e 11 del presente Statuto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 14.7.2010

F.ti: Giovanni ZANETTI

Rossana CLEMENTE

Sonia SURIANO

ANDREA GANELLI